



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Cavaliere Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03
DEL 28 LUGLIO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Roberto Vilardo, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 28 luglio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 63/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. GIACOBBE SALVATORE (Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone)
- b) U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 10013/378 pf 14-15/SS/fda del 06 maggio 2015, il sig. Salvatore Giacobbe, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito e, comunque, non impedito al sig. Pasquale Ferrara, iscritto nei ruoli del settore tecnico (allenatore di base – cod. 86.803), di svolgere attività tecnica in favore della società non in costanza di tesseramento;

la U.S.D. Rocca di Caprileone a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale del 09/06/2015 è comparso il sig. Salvatore Giacobbe, il quale, unitamente al Rappresentante della Procura Federale, ha dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito all'applicazione delle sanzioni, per ciascuna parte deferita, sia nella specie che nella misura, ex artt. 23 e 24 C.G.S.

Per l'effetto il procedimento è stato sospeso in attesa delle determinazioni della Procura Generale dello sport presso il C.O.N.I., con conseguente sospensione del termine decadenziale ex art. 38 del C.G.S. del C.O.N.I.

Con nota prot. 6541/F del 18 giugno 2015, trasmessa a questo Tribunale Federale Territoriale con nota della Procura Federale prot. 12791 proc. 378 pf 14/15/GM/mm, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. ha ritenuto non giustificata l'ulteriore diminuzione ex art. 24 C.G.S., considerato che il beneficio è previsto solo "in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari", e non ravvisando negli atti di indagine il doppio requisito dell'ammissione e della fattiva collaborazione che "non si attaglia alla fattispecie" e che, conseguentemente non è applicabile neanche alla società.

Fissata l'udienza odierna, è comparso il difensore del sig. Salvatore Giacobbe, il quale, preso atto di quanto espresso dalla Procura Generale dello Sport, ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, il minimo della pena.

Il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di non voler dar corso, in conformità con le osservazioni ricevute, al patteggiamento di cui all'udienza precedente ed ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi sei a carico del sig. Salvatore Giacobbe e ammenda di € 500,00 a carico della U.S.D. Rocca di Caprileone.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione istruttoria dal sig. Pasquale Ferrara, risulta tra l'altro accertato che quest'ultimo è stato inserito in distinta quale allenatore nelle gare del campionato di Promozione disputate dalla U.S.D. Rocca di Caprileone, dal 06/09/2014 al 19/10/2014, senza che fosse stato perfezionato alcun vincolo di tesseramento.

Per vero la società deferita in sede istruttoria ha fatto pervenire memoria difensiva assumendo di avere inviato la richiesta di tesseramento del tecnico in questione già in data 06/09/2014, ma tale circostanza non ha forza esimente in quanto il perfezionarsi del tesseramento, per precise disposizioni normative e regolamentari, consegue efficacia solo all'esito del completamento dell'iter di Settore e non già al momento dell'invio della richiesta.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, apparendo fondate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi tre a carico del sig. Salvatore Giacobbe, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'U.S.D. Rocca di Caprileone;

Ammenda di € 350,00 a carico della U.S.D. Rocca di Caprileone.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 65/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. SALZANO VINCENZO (dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Ribera)
- b) A.S.D. CITTÀ DI RIBERA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 9736/530 pf 14 15 AA/ac del 29 aprile 2015:

- il sig. Vincenzo Salzano, dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Ribera nella gara Cantera/Città di Ribera del 03/11/2014, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 del C.G.S. in spregio all'art. 61 comma 1 N.O.I.F., in relazione all'art. 39 N.O.I.F., per avere sottoscritto l'elenco dei calciatori partecipanti alla predetta gara, malgrado tutti questi ultimi non avessero titolo a partecipare a detta partita, perché non tesserati;

- la A.S.D. Città di Ribera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio dirigente e/o di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1bis comma 5 del C.G.S.

All'udienza del 16/06/2015 è comparso per procura speciale il rappresentante di entrambe le parti deferite, il quale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, ha dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito all'applicazione delle sanzioni ex artt. 23 e 24 C.G.S., per ciascuna parte deferita, con la precisazione che la violazione tra l'altro va riferita all'art. 61 comma 5 N.O.I.F. piuttosto che al comma 1 del medesimo articolo.

Per l'effetto il procedimento è stato sospeso in attesa delle determinazioni della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., con conseguente sospensione del termine decadenziale ex art. 38 comma 5 del C.G.S. del C.O.N.I.

Con nota prot. 7414/F del 06 luglio 2015, trasmessa a questo Tribunale Federale Territoriale con nota della Procura Federale, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. nulla ha osservato in merito agli accordi segnalati.

Fissata l'udienza odierna, è nuovamente comparso il procuratore speciale di entrambe le parti deferite, che ha insistito nel patteggiamento, unitamente al rappresentante della Procura Federale.

Il Tribunale Federale Territoriale,

- rilevato che il sig. Vincenzo Salzano e la A.S.D. Città di Ribera hanno depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli art. 23 e 24 C.G.S. [pena base per il Sig. Vincenzo Salzano mesi sei di inibizione, diminuita in due mesi e venti giorni di inibizione; pena base per la Società 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali e ammenda di € 1.000,00, risultante a seguito di una prima riduzione e poi riconversione da ammenda in 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali];

- considerato che su tali istanze non ha espresso dissensi il Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I.;

- visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura

federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Inibizione per mesi due e giorni venti a carico del sig. Vincenzo Salzano;
- Penalizzazione di 3 punti a carico della A.S.D. Città di Ribera da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 68/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. Musmeci Carlo (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- b) Sig. Torrisi Sebastiano (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- c) Sergi Terence (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- d) Paduret Sebastian (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- e) Korcari Fatjon (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- f) Lepuri Francesco (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all'epoca dei fatti);
- g) A.S.D. ZAFFERANA F.C.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 11117/417 pf 14 15/GC/vdb del 27 maggio 2015, i primi sei per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 19 comma 4 lett b) e c), perché, in concorso con altri calciatori della medesima società, si rendevano responsabili di atti di violenza contro calciatori della società avversaria posti in essere in occasione della gara Zafferana – Pantanelli del 14/12/2014 valevole per il Campionato Regionale Allievi;

la settimana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai suoi tesserati Musmeci Carlo, Torrisi Sebastiano, Sergi Terence, Paduret Sebastian, Korcari Fatjon e Lepuri Francesco.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Sapuppo Salvatore in rappresentanza dei deferiti. Non è comparso il difensore di Musmeci Carlo, benché regolarmente convocato.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Tre giornate di squalifica per ciascuno dei calciatori deferiti;

Ammenda di € 150,00 per la società A.S.D. Zafferana.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato che al termine della gara Zafferana - Pantanelli disputata in data 14/12/2014 e valevole per il campionato Allievi Regionali

scoppiò una rissa che vide coinvolti quasi tutti i calciatori dello Zafferana e quelli della Pantanelli (vedi dichiarazione del direttore di gara rese all'organo inquirente).

Lo stesso direttore di gara precisa che riuscì ad individuare con precisione i soli calciatori della Pantanelli in quanto gli stessi risultavano fuori dal recinto di gioco poichè già sostituiti mentre non riuscì ad individuare i calciatori dello Zafferana perché si tenne a debita distanza dai fatti e ciò ad eccezione del Musmeci Carlo che ricordava essere uscito sanguinante dal campo e Sergi Terence.

La partecipazione alla rissa oltre che del Musmeci ma anche del Korcari risulta dalle dichiarazioni rese dal sig. Di Bartolo Salvatore, dirigente accompagnatore dell'ASD Zafferana il quale all'organo inquirente ha così dichiarato: *" Nella confusione non mi ricordo con quale calciatore dei nostri l'avessero in particolare gli avversari, ricordo sicuramente che alla rissa hanno partecipato Musmeci, che tra l'altro è uscito sanguinante e Korcari Fatjon" .*

Peraltro lo stesso Musmeci in sede di audizione dinanzi all'Organo inquirente così ebbe a dichiarare: *"A fine gara al fischio dell'arbitro entrava il n.4 della Pantanelli che era stato espulso dall'arbitro, e dirigendosi verso di me mi aggrediva verbalmente con altri suoi compagni. In mio aiuto accorrevano i miei compagni Torrisci, Sergi e Lepuri. Ne scaturiva una mini rissa ed io in particolare venivo colpito al labbro..."*.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento relativamente alla posizione dei calciatori sig.ri Musmeci Carlo, Torrisci Sebastiano, Sergi Terence, Korcari Fatjon e Lepuri Francesco, in quanto la loro partecipazione alla rissa risulta in maniera inequivocabile dalle dichiarazioni rese oltre che dal direttore di gara anche dal dirigente accompagnatore dell'ASD Zafferana e dallo stesso Musmeci così smentendo quest'ultimo la tesi difensiva sostenuta dal proprio legale nelle memoria depositata in atti.

Parimenti non può trovare accoglimento l'ulteriore tesi difensiva sostenuta dal sig. Sapuppo il quale, peraltro, non contesta gli accadimenti ma si limita a contestare il nomen iuris dato alla vicenda sostenendo che da parte dei propri tesserati sia stato messo in atto un puro comportamento difensivo.

Infine è da rilevare che nessun valore probatorio può avere la dichiarazione pervenuta dai genitori del Lepuri Francesco non rappresentando la stessa atto ufficiale a termini di regolamento.

Sul punto giova ricordare, come più volte sostenuto da questo Tribunale Federale, e nella fattispecie in esame non vi è motivo di discostarsene, che si ha "rissa" (secondo l'insegnamento penalistico) ogni qualvolta vi sia una violenta mischia con vie di fatto tra più persone che compiono atti di violenza col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Anche dal punto di vista volitivo non può esservi dubbio alcuno che i soggetti così come individuati abbiano voluto partecipare ad una rissa avendo avuto la coscienza e volontà di partecipare alla mischia col duplice intento di arrecare offesa agli avversari (non va, peraltro, sottaciuta la circostanza che alcuni calciatori dell'A.S.D. Pantanelli sono dovuti ricorrere alle cure mediche) e di difendersene.

Una volta acclarata la responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Zafferana.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale così come da dispositivo.

Di contro deve essere dichiarato il proscioglimento del sig. Paduret Sebastian da quanto addebitatogli non essendo stata raggiunta la piena prova che egli abbia effettivamente partecipato alla rissa non risultando sufficiente il solo riconoscimento fotografico effettuato, peraltro, da un solo tesserato dell'A.S.D. Pantanelli.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Visto l'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., squalifica per tre gare ciascuno ai calciatori Musmeci Carlo, Torrisi Sebastiano, Sergi Terence, Korcari Fatjon, Lepuri Francesco;

Visto l'art. 18 comma 1 lett. b) C.G.S., l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della A.S.D. Zafferana a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 C.G.S..

Proscioglie da ogni addebito il sig. Paduret Sebastian.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28 luglio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**